



## CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – OSAP

Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377

e-mail: [paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it](mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it)

---

**OGGETTO:** OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI ADDOBBI NATALIZI DA PARTE DI TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022. **ATTO DI INDIRIZZO**

**AL DIRIGENTE V SETTORE**  
ING. ORIOLI MARCO

**PREMESSO CHE:**

- la Città di Civitanova Marche è una città turistica che vanta flussi anche destagionalizzati e che, soprattutto nel periodo natalizio e invernale in genere, organizza, promuove e sostiene varie iniziative volte all'accoglienza, anche per valorizzare il carattere ospitale della Città e delle sue attività commerciali;
- tradizionalmente vengono realizzate sul territorio luminarie artistiche per l'addobbo dei centri cittadini (Porto e Civitanova Alta) e vari eventi, quali forme di attrattività turistica, di aggregazione per famiglie, bambini, giovani e di accoglienza in genere;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Amministrazione si adopera per realizzare, anche a supporto degli operatori territoriali, importanti ed efficaci azioni promozionali per il territorio e per affermare l'immagine turistica di Civitanova Marche anche al fine di sostenere le attività economiche e produttive cittadine;

RILEVATA la necessità di continuare a contribuire in maniera significativa a supportare gli operatori del territorio mediante azioni che possano costituire elemento di particolare caratterizzazione e richiamo turistico a vantaggio della crescita del numero di presenze in Città;

VALUTATO inoltre che in occasione delle festività natalizie è tradizione consolidata la realizzazione sul territorio cittadino di addobbi luminosi di particolare impatto visivo corredati anche da suggestive installazioni scenografiche;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale con proprio atto di giunta n. 470 del 25/10/2022 ha deliberato tra l'altro:
  1. di fornire indirizzo affinché per le festività natalizie 2022, vengano realizzati addobbi luminosi di particolare attrattività e specifiche installazioni scenografiche ed evocative come dettagliato in narrativa;
  2. di prevedere il periodo di accensione delle luminarie al fine di ottimizzare le tempistiche di funzionamento presumibilmente da venerdì 2 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 (compresi) e gli orari giornalieri di funzionamento dalle ore 17,00 alle ore 01,00;
  3. di destinare una somma complessiva pari a € 85.000,00 oltre iva per l'illuminazione artistica delle vie cittadine e per le installazioni scenografiche;

**CONSIDERATO CHE:**

- è volontà dell'Amministrazione Comunale coinvolgere l'intero settore delle attività produttive e commerciali nell'ambito dello sviluppo dell'atmosfera natalizia consentendo di occupare, nel rispetto delle norme del codice della strada, il marciapiede pubblico prospiciente le attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizzerie al taglio, ecc.) nelle



## CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – OSAP  
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377  
e-mail: [paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it](mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it)

modalità di seguito indicate limitando le stesse alla finalità di valorizzazione del periodo natalizio escludendo l'occupazione di area pubblica con finalità ad interesse economico;

RITENUTO di consentire ai titolari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizzerie al taglio, ecc.) il posizionamento su suolo pubblico, senza il pagamento del relativo canone unico patrimoniale, degli addobbi natalizi costituiti da tappeti di colore rosso aventi una larghezza (perpendicolare al filo fabbricato) di ml. 0,90 ed una lunghezza massima (parallela al filo fabbricato) non superiore a ml. 2,50, purché nel rispetto delle condizioni di seguito stabilite:

- a) tali addobbi potranno essere posizionati sullo spazio pubblico (solo marciapiedi e non sedime stradale) antistante ed adiacente la propria attività;
- b) il periodo massimo di occupazione sarà compreso tra la data di approvazione del presente atto ed il giorno 08/01/2023;
- c) i medesimi addobbi installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale dell'Amministrazione;
- d) l'occupazione non dovrà ostacolare in alcun modo il transito pedonale ed in particolare, la circolazione delle persone disabili dovrà essere sempre garantita sui marciapiedi pubblici, anche al netto di eventuali ostacoli esistenti (es. pali pubblica illuminazione, pali segnaletica, arredo urbano etc..) e ciò, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*;
- e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose e dovrà essere garantito il rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada con particolare riferimento al comma 3 che di seguito si riporta: *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”*;
- f) il titolare dell'attività commerciale, del pubblico esercizio o dell'attività artigianale che aderisce all'iniziativa in questione, ed installa su suolo pubblico il tappeto rosso sopra descritto, è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose eventualmente ad esso riconducibili per un non corretto montaggio o non adeguato mantenimento in buono stato;
- g) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far rimuovere, con oneri a carico dell'esercente, gli addobbi non ritenuti confacenti o rispondenti alle disposizioni sopra riportate;
- h) gli interessati (sia singolarmente sia tramite Associazioni o altro) avranno l'obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Servizio OSAP del Comune con l'indicazione precisa della porzione di suolo pubblico occupata, del periodo di inizio e fine occupazione con gli addobbi sopra richiamati, il tutto all'interno del periodo massimo di occupazione consentito di cui alla precedente lettera b), precisando che senza ulteriori adempimenti ne acquisizione di atti di assenso potranno procedere ad effettuare l'occupazione;**

### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18/05/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e il DPR 16/12/1992, n. 495, suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;



## CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – OSAP

Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377

e-mail: [paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it](mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it)

- il vigente “Regolamento occupazione spazi aree pubbliche” approvato con D.C.C. n. 7 del 18/01/2013 modificato con C.C. n. 53 del 30/7/2014 ed in particolare:
- all’art. 6 si stabilisce che: *“Il comune, nei limiti di legge e regolamentari, ritiene meritevoli di tutela le esigenze di occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alle fattispecie caratteristiche appresso elencate (...): 5. **iniziative di pubblico interesse** secondo la consuetudine locale;*
  - all’art. 11 si prevede che: *“La giunta comunale adotta atti di indirizzo sulle iniziative di pubblico interesse, non patrocinate dal sindaco o non previste in atti comunali di programmazione, prendendo atto seppure in linea di massima degli spazi necessari ai sensi dell’art. 39”;*
  - all’art. 39 si prevede che: *Le iniziative di pubblico interesse, di norma interessate da ampia e libera partecipazione di pubblico, richiedono spazi classificati come appresso: (...) spazio attrezzato per operatori economici costituito dalle aree pubbliche e di circolazione destinate all’esercizio di attività economico-imprenditoriale anche occasionale.*
- il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico, approvato con delibera del C.C. n. 14 del 30/3/2021;

RITENUTO di poter fornire direttive utili al competente Servizio OSAP, in particolare sulle occupazioni temporanee dal 08/12/2022 al 08/01/2023, mediante l’occupazione di suolo pubblico con addobbi natalizi, quali tappeti di colore rosso aventi una larghezza (perpendicolare al filo fabbricato) di ml. 0,90 ed una lunghezza massima (parallela al filo fabbricato) non superiore a ml. 2,50,

DATO ATTO che nel caso di specie non sussiste conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti di questo Ente;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

APPURATA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

### PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che è consentito ai titolari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione (negozi, bar, ristoranti, pizze al taglio, ecc.) **il posizionamento su suolo pubblico senza il pagamento del relativo canone unico patrimoniale**, degli addobbi natalizi costituiti da tappeti di colore rosso aventi una larghezza (perpendicolare al filo fabbricato) di ml. 0,90 ed una lunghezza massima (parallela al filo fabbricato) non superiore a ml. 2,50, **purché nel rispetto delle condizioni di seguito stabilite:**
  - a) tali addobbi potranno essere posizionati nello spazio pubblico (solo marciapiedi e non sedime stradale) antistante ed adiacente la propria attività;
  - b) il periodo massimo di occupazione sarà compreso tra la data di approvazione del presente atto ed il giorno 08/01/2023;
  - c) i medesimi addobbi installati non dovranno in alcun modo essere di intralcio allo svolgimento di qualsivoglia attività istituzionale dell’Amministrazione;
  - d) l’occupazione non dovrà ostacolare in alcun modo il transito pedonale ed in particolare, la circolazione delle persone disabili dovrà essere sempre garantita sui marciapiedi pubblici, anche al netto di eventuali ostacoli esistenti (es. pali pubblica illuminazione, pali segnaletica, arredo urbano etc..) e ciò, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. dei lavori pubblici 14



## CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – OSAP

Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377

e-mail: [paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it](mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it)

---

giugno 1989, n. 236 “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*”;

e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a persone e/o cose e dovrà essere garantito il rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada con particolare riferimento al comma 3 che di seguito si riporta: *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”;*

f) il titolare dell'attività commerciale, del pubblico esercizio o dell'attività artigianale che aderisce all'iniziativa in questione ed installa su suolo pubblico il tappeto rosso sopra descritto, è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose eventualmente ad esso riconducibili per un non corretto montaggio o non adeguato mantenimento in buono stato;

g) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far rimuovere, con oneri a carico dell'esercente, gli addobbi non ritenuti confacenti o rispondenti alle disposizioni sopra riportate;

**h) gli interessati (sia singolarmente sia tramite Associazioni o altro) avranno l'obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Servizio OSAP del Comune con l'indicazione precisa della porzione di suolo pubblico occupata, del periodo di inizio e fine occupazione con gli addobbi sopra richiamati, il tutto all'interno del periodo massimo di occupazione consentito di cui alla precedente lettera b), precisando che senza ulteriori adempimenti ne acquisizione di atti di assenso potranno procedere ad effettuare l'occupazione;**

3. di dare atto che è di competenza del Settore V - Servizio OSAP l'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Corpo di Polizia Locale la verifica e sorveglianza in merito alla corretta applicazione di quanto previsto nel presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

CIVITANOVA MARCHE, LÌ 07/12/2022

**IL RESPONSABILE SERVIZIO OSAP**  
(ING. RAGANINI PAOLO)

\\civ.it\DFS\DATI\PalazzinaTecnologica\Osap\_servizio\ADDOBBI NATALIZI\ANNO 2022\P.G. ATTO DI INDIRIZZO ADDOBBI ATTIVITA'.rtf

---

Piazza XX Settembre – Civitanova Marche (MC) C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Tel. 0733 8221 – PEC [comune.civitanovamarche@pec.it](mailto:comune.civitanovamarche@pec.it)

[www.comune.civitanova.mc.it](http://www.comune.civitanova.mc.it)